

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 68-8977

**Legge regionale 63/1978. Legge regionale 9/2015. Approvazione, ad integrazione della DGR n. 26-5412 del 24/07/2017, dei criteri per la concessione di contributi regionali per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata al fine di sostenere le attività agricole compatibili con l'ambiente. Spesa regionale pari a 400.000,00.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che l'articolo 47 della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura), sancisce, in particolare, che la Regione Piemonte, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali:

può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi;

può finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia;

può provvedervi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'università, nonché dei laboratori di altri enti ed istituzioni particolarmente qualificati.

Richiamato che l'articolo 109, comma 5, della l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dispone, in particolare, che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2020, resta in vigore la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9. "Legge finanziaria per l'anno 2015", all'articolo 9, sancisce che:

la Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica (comma 1);

la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma (comma 4);

gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato (comma 4 bis);

le somme iscritte nella Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione (comma 8);

i fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari ad euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi

regionali” e che in attuazione di quanto sopra è stato istituito il capitolo di entrata 33698/2019 con lo stanziamento di € 7.000.000,00 (comma 6);

le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 (comma 7);

in attuazione di quanto sopra, sono stati istituiti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - annualità 2019 - i capitoli di spesa 152570 – 152590 - 176560 - 176570 – 176580 e 176590 con uno stanziamento complessivo di € 7.000.000,00;

con quietanze n. 1397-1404-1405-1406-1407-1408-1409 e 1410 è stata introitata la somma di € 7.000.000,00 di cui all'accertamento 495/2019 disposto con atto dirigenziale n. 145 del 18 febbraio 2019 sul capitolo di entrata 33698/2019.

Richiamato che la D.G.R. n. 26-5412 del 24/07/2017 e s.m.i. ha approvato, con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale, gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, disponendo, in particolare, di:

attivare nel triennio 2017-2019 il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi ed a migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

avvalersi anche per il triennio 2017-2019 delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i., ritenendole tuttora valide ed attuali.

Ritenuto, ad integrazione della suddetta DGR n. 26-5412 del 24/07/2017 e nel rispetto delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, prevedere quale contributo regionale di euro 400.000,00 da destinare alle Istituzioni tecnico-scientifiche per finanziare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2015, un programma di ricerca e sperimentazione tramite la concessione di un contributo regionale di euro 400.000,00 per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, al fine di sostenere le attività agricole compatibili con l'ambiente. Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Dato atto che l'attività oggetto di finanziamento regionale previsto da questo provvedimento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

\* all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

\* all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai

membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

\* all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili) , paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Dato atto che, in relazione al precedente capoverso, la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i) prevede criteri e modalità coerenti e compatibili con quanto previsto agli artt. 7, 21 e 31 del citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;

- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;

- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;

- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

si demanda al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Sentita la commissione consiliare competente sui contenuti del presente provvedimento, come previsto al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", in data 27 marzo 2019.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".

Vista la DGR n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

Dato atto che il presente provvedimento, per risorse pari a € 400.000,00, trova copertura finanziaria nello stanziamento di euro 400.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 152590/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Richiamata la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Richiamato, altresì, che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Dato atto con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Dato atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (determinazione n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di stabilire che, ad integrazione della suddetta DGR n. 26-5412 del 24/07/2017 e nel rispetto delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, si destini, quale contributo regionale di euro 400.000,00, alle Istituzioni tecnico-scientifiche per finanziare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2015, un programma di ricerca e sperimentazione tramite la concessione di un contributo regionale di euro 400.000,00 per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, al fine di sostenere le attività agricole compatibili con l'ambiente;

2. di dare atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

2.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

2.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

2.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

3. di stabilire che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

4. di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

5. di stabilire di sospendere l'erogazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

6. di dare atto che il presente provvedimento, per risorse pari a € 400.000,00, trova copertura finanziaria nello stanziamento di euro 400.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 152590/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)